

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVONA, IN QUALITA' DI CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.7 SAVONESE (CUP C29I25001350001 - CIG BD2979B54B), IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE, IN QUALITA' DI CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.6 BORMIDE (CUP F99I25001910001 - CIG BD279381DD), E L'ENTE DEL TERZO SETTORE _____ PER IL “RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA”

Tra le parti:

- **COMUNE DI SAVONA** in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n.7 Savonese, nel prosieguo Comune ovvero ATS per brevità, con sede a Savona in Corso Italia n.1, P.IVA 00318690096, Cod. Fisc. 00175270099, rappresentato dalla Dott.ssa Katia RATTO nata il 29/04/1981 – Dirigente del Settore 7 – Attività Sociali ed Educative; e
- **COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE** in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n.6 Bormide, nel prosieguo Comune ovvero ATS per brevità, con sede a _____ in _____ n. __, P.IVA _____, Cod. Fisc. _____, rappresentato dalla _____ nata il _____ – Dirigente del Settore _____; e
- **l'Ente del Terzo Settore** _____ con sede legale a _____ in _____, Cod. Fiscale _____, P.IVA n. _____, nel prosieguo _____ ovvero ETS per brevità, rappresentato da _____, nato/a a _____ il _____ e residente in _____ in Via _____, n. _____;

PREMESSO CHE

in correlazione con le azioni promosse dalle risorse del Fondo per la Famiglia, assegnate annualmente alle Regioni dal Dipartimento per le Politiche della famiglia, il medesimo Dipartimento ha approvato, in data 08/08/2025, l' Avviso pubblico per il “Rafforzamento della rete dei Centri per la famiglia”, con apposito Decreto Ministeriale, in data 13/11/2025, e con contestuale impegno della somma complessiva di euro 54.840.500,00 in favore delle Regioni beneficiarie del finanziamento;

PRESO ATTO CHE

il finanziamento assegnato a Regione Liguria, secondo il criterio di riparto utilizzato per il Fondo per le politiche della famiglia, cioè quello del Fondo per le Politiche Sociali, così come riportato nell'avviso in oggetto, risulta essere pari a € 1.688.500,00;

DATO ATTO CHE

con la DGR 492/2025, Regione Liguria ha aderito all'Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte delle regioni a partecipare all'iniziativa sperimentale sul "Rafforzamento della rete dei Centri per la famiglia" (Codice procedimento: CPF 2025), in coerenza con la programmazione regionale che ha previsto, nel Piano Sociale Integrato 2024-26, una specifica azione volta a promuovere su tutto il territorio ligure lo sviluppo dei Centri per la Famiglia, in coerenza e continuità con quanto previsto dalla DGR 1177/2023, e ha dato mandato al Dirigente del Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità competente in materia, di disporre tutti gli atti necessari per l'adesione all'Avviso Pubblico nonché per i successivi conseguenti adempimenti tecnici progettuali;

PRESO ATTO CHE

il competente settore Politiche Sociali ha provveduto, di concerto con gli ATS liguri, sentiti i referenti della Consulta Regionale per la Famiglia ex art. 20 comma 5 della L.R. 12/2006, a redigere il progetto regionale e programmare le risorse, raccogliendo i bisogni manifestati dai territori, e ripartendole ai Comuni capofila di ATS, utilizzando il criterio di riparto già in uso per il Fondo Politiche Sociali di cui alla richiamata Deliberazione del Consiglio Regionale del 21 Febbraio 2024, n. 7;

VISTO

il Decreto del Dirigente del Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità Regione Liguria n.3204 del 27.04.2026 "Programmazione delle risorse assegnate dall'Avviso pubblico 8 Agosto 2025 del Dipartimento Politiche per la Famiglia "Rafforzamento della rete dei Centri per la famiglia"- Accertamento e impegno Euro 1.688.500=." con l'assegnazione di risorse specifiche a ciascun ATS ligure;

CONSIDERATO CHE

la coprogettazione, che trova fondamento legislativo nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore", appare la modalità più opportuna per assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nell'esercizio delle funzioni di progettazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e servizi sociali;

DATO ATTO CHE

il Comune di Savona, in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n.7 Savonese, in accordo con il Comune di Cairo Montenotte, in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 6 Bormide, ha avviato, con Determinazione Dirigenziale N.2457 del 04/06/2024, le attività del Centro per la famiglia, in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, mediante procedura di coprogettazione;

RITENUTO

opportuno riaprire tale procedura, al fine di potenziare e implementare le attività del Centro per le famiglie, mediante le attività promosse dall'Avviso pubblico 8 Agosto 2025 del Dipartimento Politiche per la Famiglia “Rafforzamento della rete dei Centri per la famiglia”;

PREMESSO CHE

attraverso la modalità della Coprogettazione, si intende potenziare le attività poste in essere dal Centro per la famiglia, favorendo il protagonismo delle realtà esistenti e stimolando le risorse della comunità al fine di creare una dinamica virtuosa, in cui sia la comunità stessa a rendersi protagonista in un’ottica di partecipazione attiva e capillare;

La riapertura del percorso di coprogettazione intende promuovere la realizzazione delle azioni previste dall'Avviso pubblico per il “Rafforzamento della rete dei Centri per la famiglia”, approvato dal Dipartimento per le Politiche della famiglia in data 08/08/2025, così come di seguito specificate per ciascun ATS coinvolto, ponendo tali azioni in correlazione con quanto già in essere all'interno dei Centri per la famiglia presenti sul territorio di rispettiva competenza.

DATO ATTO CHE

il Comune di Savona, in qualità di Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n.7 Savonese, con sede in Via Quarda Inferiore n. 4 – 17100 – Savona, indice, in collaborazione con l'Ambito Territoriale Sociale n.6 Bormide, con sede in Piazza della Vittoria n.29 Cairo Montenotte, la riapertura dell'*Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti generali e specifici, che manifestino la disponibilità alla co- progettazione per la realizzazione e gestione di un Centro per la Famiglia, per partecipare all'iniziativa sperimentale sul “Rafforzamento della rete dei centri per la famiglia”* approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2566 in data 30/09/2026;

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue

Art.1) Norme Regolatrici

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, così come Circolari, Avvisi, Regolamenti *et similia* in esse citate, anche *per relationem*, comunque riferite alla realizzazione del Centro per la Famiglia, nonché l'*Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti generali e specifici, che manifestino la disponibilità alla co- progettazione per la realizzazione e gestione di un Centro per la Famiglia, per partecipare all'iniziativa sperimentale sul "Rafforzamento della rete dei centri per la famiglia"* approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2566 in data 30/09/2026.

L'Ente partner, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con il Comune di Savona siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

In ragione di quanto precede, l'Ente partner assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2) Durata della Convenzione

La durata della presente Convenzione prende avvio dalla data della sua sottoscrizione e termina il giorno 27 ottobre 2027, salvo eventuale proroga di ulteriori 6 mesi approvata dal Dipartimento per le Politiche della famiglia.

Art. 3) Risorse messe a disposizione delle parti

- 1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'Ente partner mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente, volontario e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie, individuate nel Progetto Definitivo.
- 2) Per la realizzazione degli interventi si indicano di seguito i budget previsti da ciascun Ambito Territoriale Sociale.

Per l'Ambito Territoriale Sociale N.7 Savonese il budget è pari ad Euro **32.979,56**, destinato alla realizzazione dell'Azione A denominata dall'Avviso del Dipartimento come "Potenziamento del ruolo informativo dei Centri Famiglia".

Per l'Ambito Territoriale Sociale N. 6 Bormide è pari ad Euro **40.000,00** così suddiviso:

- euro **10.000,00** per la realizzazione dell'Azione A denominata dall'Avviso del Dipartimento come “Potenziamento del ruolo informativo dei Centri Famiglia”;
 - euro **30.000,00** per la realizzazione dell'Azione B denominata dall'Avviso del Dipartimento come “Erogazione di servizi per l’ascolto e il *counseling* dedicati agli adolescenti e ai loro genitori”.
- 3) Si precisa che gli importi corrispondenti alle risorse, come indicate al punto 2 del presente Articolo, messe a disposizione dal Comune di Savona e dal Comune di Cairo Montenotte, costituiscono il massimo importo erogabile dall’Amministrazione procedente, che deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4) Risorse umane adibite alle attività di Progetto

- 1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dal Progetto Definitivo.
- 2) Il personale dell'Ente Partner, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.
- 3) Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell’ambito della procedura di co-progettazione, sarà il referente per i rapporti con il Comune di Savona e con il Comune di Cairo Montenotte, e vigilerà sullo svolgimento delle attività, secondo modalità e termini ritenuti efficaci.
- 4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l’Ente partner si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d’opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.
- 5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
- 6) L’Ente partner è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune di Savona, con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.
- 7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 Assicurazioni

- 1) L’Ente partner è l’unico e il solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali.

- 2) L'Ente partner è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali, con la conseguenza che esso solleva il Comune da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivargli, direttamente od indirettamente, dalle attività della .
- 3) L'Ente partner, con effetto dalla data di decorrenza della presente Convenzione e per tutta la durata della Convenzione medesima, suoi rinnovi o proroghe, qualora si avvalgano di volontari, si obbligano a stipulare e mantenere in vigore con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG un'adeguata polizza ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 117/2017 per la Responsabilità Civile verso Terzi connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, per un massimale unico e per sinistro non inferiore a €. 3.000.000,00.
- 4) L'Ente partner potrà eventualmente dimostrare l'esistenza di una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, già attivata, avente le medesime caratteristiche di cui al punto 3. In tal caso, si dovrà essere in possesso di idonea appendice al contratto (appendice di precisazione) nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto della presente convenzione, richiamandone l'oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri né limiti per massimale annuo, impegnandosi a mantenerla valida ed efficace per l'intera durata della Convenzione.
- 5) In alternativa alla polizza o all'appendice potrà essere prodotta dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti l'esistenza della polizza, la durata, l'oggetto, tutte le specifiche ed il massimale e che la polizza sottoscritta soddisfi i requisiti richiesti nella presente convenzione.
- 6) Rimane inteso che l'Ente partner assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni imputabili a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve/devono rispondere a norma di Legge qualora detti danni non rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti a causa di franchigie o altri scoperti e/o deficienze di copertura.
- 7) Copia delle suddette polizze dovrà essere consegnata al Comune. La mancata presentazione delle polizze o il loro mancato adeguamento entro i termini stabiliti dal Comune qualora, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare conformi a quanto prescritto dal presente articolo, comporta la risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile con conseguente revoca del contributo concesso. La consegna delle polizze costituisce presupposto imprescindibile per l'avvio delle attività previste dal progetto definitivo.

Art. 6 Finanziamento per la realizzazione degli interventi, rendicontazione e tracciabilità dei flussi finanziari (da completare in base a quanto stabilito nel Tavolo di coprogettazione)

- 1) Il contributo non sarà erogato nel caso in cui l'attività progettuale oggetto di finanziamento non sia stata realizzata o sia stata realizzata in forma sostanzialmente diversa dal Progetto Definitivo, senza previo accordo con il Comune di Savona e/o con il Comune di Cairo Montenotte.
- 2) La liquidazione dei rimborsi all'Ente partner da parte del Comune è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva, per gli Enti a ciò tenuti, con l'acquisizione del D.U.R.C. ed, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.
- 3) L'Ente partner assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010. A tal fine essi rendono al Comune formali dichiarazioni di conto corrente dedicato. I conti correnti bancari o postali dedicati o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a finanziamento e per l'accreditamento del contributo concesso, devono essere intestati o cointestati agli Enti. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del rapporto convenzionale il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
- 4) Le voci di spesa indicate nel Progetto Definitivo possono essere rimodulate nel corso delle attività a seconda delle esigenze che si riscontreranno e che verranno validate e valutate dalla Cabina di regia.
- 5) L'Ente partner si impegna a presentare, con cadenza semestrale, il report dettagliato delle attività svolte, comprensivo della rendicontazione finanziaria dell'utilizzo delle risorse assegnate a quota di cofinanziamento.

Articolo 7 Modalità di gestione dell'intervento

- 1) L'Ente Partner e l'amministrazione procederanno ad aggiornamenti mensili circa l'andamento del progetto e procederanno ad incontri periodici a cadenza trimestrale al fine delle necessarie verifiche anche in termini di rendicontazione.
- 2) In caso di più adesioni gli Enti Partner individuano quale capofila delle azioni progettuali _____, unico destinatario dei trasferimenti monetari ed interlocutore privilegiato dell'amministrazione in ordine alla gestione del progetto. I soggetti stabiliscono la seguente suddivisione degli interventi, creando distinte aree di azione per ciascun Ambito Territoriale Sociale al quale sono riferite l'implementazione delle stesse, coordinate dal capofila, al fine di garantire prestazioni pienamente rispondenti agli obiettivi progettuali_

- Azione A denominata dall'Avviso del Dipartimento come “Potenziamento del ruolo informativo dei Centri Famiglia”.
- Azione B denominata dall'Avviso del Dipartimento come “Erogazione di servizi per l’ascolto e il *counseling* dedicati agli adolescenti e ai loro genitori”.

Art.8 Principio di buona fede

- 1) Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti assumono l’impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell’accordo stesso, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.
- 2) Le parti affermano il loro impegno a contribuire fattivamente al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi di rilievo pubblico previsti dal Progetto definitivo, ciascuno relativamente agli ambiti di propria pertinenza a termini della presente Convenzione.

Art. 9 - Cabina di regia

- 1) La titolarità e la direzione del progetto rimane in capo al Comune di Savona e al Comune di Cairo Montenotte.
- 2) Per assicurare nel corso dell’intera durata della presente convenzione la massima rispondenza in termini di efficacia ed efficienza delle attività progettuali all’interesse di carattere generale perseguito con la Convenzione stessa, viene istituita una Cabina di regia la cui composizione sarà indicata nel Progetto Definitivo.
- 3) La Cabina di regia svolge funzioni di monitoraggio del Progetto definitivo, seguendone l'andamento nelle sue varie fasi di attuazione in un’ottica di miglioramento dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi finali con la possibilità di apportare in corso d’opera tutte le modifiche e le implementazioni che si rendessero utili o necessarie, nell’ambito delle risorse disponibili.

Art. 10 – Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione

(da completare in base a quanto stabilito nel Tavolo di coprogettazione)

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

- 1) I dati personali dei contraenti contenuti nel presente atto sono trattati per le finalità correlate alla stipula ed all'esecuzione della convenzione, in attuazione dei compiti di interesse pubblico

perseguiti dal Comune di Savona conformemente al Regolamento UE/2016/679.

2) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, il contraente affidatario del servizio/lavoro prende atto che l'affidamento comporta l'assunzione del ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza, nel corso dell'esecuzione degli obblighi previsti nel presente contratto. In relazione al suddetto trattamento si impegna ad adempiere ai compiti indicati nell'accordo sottoscritto in atti, che forma parte integrante del presente contratto pur non essendo materialmente allegato.

3) Qualora il responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile (cosiddetto sub-responsabile), si impegna a chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica o generale, al titolare del trattamento (Comune di Savona), in conformità all'articolo 28 comma 2 del Regolamento UE/2016/679. In tale ipotesi, su tale altro responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto tra il titolare e il responsabile ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del Regolamento UE/2016/679.

Articolo 12 – Riservatezza nei confronti dei terzi

Le Parti si obbligano, ciascuna per la propria parte di competenza, a non divulgare dati, documenti, notizie o informazioni di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, impegnandosi altresì ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità della medesima convenzione, salvi gli adempimenti dettati dalla vigente normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti propria di ciascuna Parte. In particolare, le Parti si obbligano ad osservare e far osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi sui fatti, dati, documenti, identità e qualsiasi altra informazione di cui esse possano venire a conoscenza in virtù della presente Convenzione, riguardanti i soggetti beneficiari degli interventi e che possano anche indirettamente portare allo loro individuazione.

Art. 13 – Divieto di cessione e vicende soggettive degli Enti

1) È fatto divieto di cedere anche parzialmente la presente Convenzione. Parimenti è fatto divieto di trasferire o cedere, totalmente o parzialmente, lo svolgimento delle attività progettuali al di fuori dei rapporti di partenariato individuati in sede di co-progettazione. È inoltre vietata la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione.

2) Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nella presente Convenzione ed assentito dal Comune di Savona.

3) Nel caso di trasformazioni o ristrutturazioni dell'Ente partner (anche in relazione ai singoli enti dell'Associazione Temporanea di Scopo) incluse fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze, il

subentro nella presente Convenzione deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune previa verifica che il nuovo soggetto soddisfi i requisiti ed i criteri di selezione originariamente stabiliti in sede di procedimento di co-progettazione. L'esecuzione della Convenzione anche parzialmente ad opera di terzi dovrà essere in ogni caso autorizzata dal Comune di Savona.

4) L'Ente partner si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune le proprie vicende modificative ed organizzative che dovessero eventualmente insorgere, al fine di consentire al Comune di poter effettuare le conseguenti verifiche del caso.

5) In caso di assenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo o l'inosservanza del presente articolo da parte degli Organismi, comporta la facoltà del Comune di dichiarare la risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile con conseguente revoca del contributo concesso.

Art. 14 Inosservanze e sanzioni

1) Qualora emergano inosservanze da parte dell'Ente partner rispetto alla presente Convenzione o al Progetto Definitivo o alle indicazioni fissate dal Comune di Savona e/o dal Comune di Cairo Montenotte o, comunque, nel caso in cui le attività progettuali siano svolte, anche solo in parte, in modo irregolare, negligente, inefficiente, imprecisa, non accurata, in ritardo o non in conformità a quanto concordato, o, ancora, in caso di inidoneità del comportamento degli operatori coinvolti od in qualsiasi altra ipotesi di non corretta esecuzione delle attività in modalità tali da subire comunque una valutazione negativa da parte del Comune di Savona e/o dal Comune di Cairo Montenotte, quest'ultimo potrà contestare per iscritto l'inosservanza all'Ente interessato chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinata, invitandolo ad ovviare all'inosservanza contestata e a rimuoverne le cause, ad adottare le misure più idonee per garantire che le attività vengano svolte in conformità, e a fissare un termine, di volta in volta assegnato, entro il quale dovranno pervenire le eventuali controdeduzioni.

2) Ove a seguito della procedura sopra indicata, non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue od accettabili e/o non si proceda a sanare le criticità riscontrate o ad ottemperare a quanto richiesto, il Comune di Savona e/o dal Comune di Cairo Montenotte applicherà, per ogni inosservanza, una sanzione, ad insindacabile giudizio del Comune stesso, di importo compreso tra un minimo

dello 0,1‰ (zerovirgolaunopermille) ed un massimo del 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contributo assegnato, in ragione della gravità dell'inosservanza, del disagio/disservizio provocato e del ripetersi delle manchevolezze. L'applicazione e/o il versamento delle sanzioni non esonera in nessun caso l'Organismo interessato dall'obbligo di rimuovere tempestivamente la causa dell'inosservanza dal momento della contestazione e a svolgere le concordate attività in piena

conformità, ivi inclusa quella per la quale si è reso inadempiente.

3) Ad insindacabile facoltà del Comune, il valore delle sanzioni potrà essere decurtato dal contributo pubblico assegnato.

4) L'applicazione delle sanzioni non impedisce la rifusione di eventuali danni o maggiori somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'Ente partner.

5) In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino significativi disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, il Comune si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività, non ultima la revoca del contributo riconosciuto.

Art. 15 – Risoluzione e revoca del contributo

1) Oltre ai casi previsti in altri articoli del presente accordo, qui richiamati, il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile a tutto danno e rischio dell'Ente interessato, con conseguente revoca del contributo concesso, nelle seguenti ipotesi, anche senza la preventiva applicazione delle sanzioni previste all'art. 13, con salvezza della rifusione delle spese e danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:

- scioglimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;
- mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari per la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica di co-progettazione;
- non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;
- mancata attivazione delle attività ;
- dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 14 o, comunque, se l'ammontare complessivo delle sanzioni applicate supera il 10% dell'ammontare del contributo assegnato;
- abbandono o cessazione o non completamento della realizzazione delle attività progettuali;
- interruzione, sospensione o modifica, non previamente autorizzate, delle attività progettuali;
- violazione delle norme in materia: di pagamento delle imposte e tasse; contributiva, previdenziale o assicurativa; di sicurezza sui luoghi di lavoro; di rapporto di lavoro e di CCNL applicabile;
- violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017, articoli 125 e seguenti, laddove applicabili;
- gravi inadempienze nell'attività di reporting (intermedia e/o finale) e/o nella comunicazione dei

dati, informazioni e documenti inerenti il monitoraggio e/o di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;

- gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;
- rifiuto di collaborare nell’ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;
- recesso non giustificato dalla presente Convenzione;
- erogazione della attività progettuali a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
- difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione, in termini qualitativi e/o quantitativi;
- inosservanze ritenute gravi dal Comune, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente l’attività o comprometterne la buona riuscita o che ne pregiudicano il livello qualitativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del Comune, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative alle attività svolte; l’utilizzo di personale anche volontario inadeguato, inadatto o privo di titolo specifico laddove richiesto; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto con il Comune di Savona.

2) La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora il Comune comunichi per iscritto all’Ente interessato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

3) In caso di risoluzione della Convenzione, l’Ente interessato si impegna a fornire a richiesta del Comune tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione degli interventi progettuali, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la loro continuità. Nel caso di risoluzione l’Ente ha diritto soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività regolarmente eseguite fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

4) Nel caso in cui una somma erogata all’Ente beneficiario debba essere recuperata in tutto o in parte, lo stesso si impegna a restituire al Comune la somma in questione nel termine concesso dal Comune medesimo, anche se l’Ente beneficiario non sia stato il destinatario finale della somma erogata.

5) Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, le somme da restituire al Comune potranno essere recuperate, con salvezza di ogni eventuale maggiorazione per interessi, tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute all’Ente interessato, dopo averlo informato per iscritto. Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, il Comune potrà provvedere, tramite compensazione diretta, al recupero immediato.

6.) L’Ente partner a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta sin d’ora

pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione diretta sopra descritte.

Art. 16– Recesso del Comune

1) Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o, comunque, per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle attività progettuali, Il Comune di Savona e/o il Comune di Cairo Montenotte, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta all'Ente partner. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

2) In caso di recesso, L'Ente partner ha diritto al solo rimborso delle spese affettivamente sostenute per le attività progettuali regolarmente espletate fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

3) Il presente accordo può inoltre essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le Parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse Parti.

Art. 17 – Preventivo esame della Cabina di regia delle criticità o irregolarità emerse in corso di esecuzione

1) Le parti si impegnano a sottoporre al preventivo esame della Cabina di regia tutti i fatti e le situazioni che possono inficiare il pieno raggiungimento degli obiettivi della presente convenzione e del PD allegato, o che possano comportare l'applicazione delle sanzioni o dei provvedimenti di revoca o il recesso previsti dagli artt. 14, 15 e 16.

Art. 18 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1) In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, così come modificato dal DPR 81/ 2023, l'Ente partner si obbliga, nell'esecuzione della presente Convenzione, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento del Comune di Savona, che costituisce parte integrante e sostanziale dell presente atto-

2) L'Ente partner a loro volta è tenuto a consegnarne copia agli operatori che saranno adibiti alle attività progettuali.

3) La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto

negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

Art. 19 Riapertura tavolo di co-progettazione

- 1) L'Amministrazione precedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere all'Ente partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite dei finanziamenti e delle prescritte approvazioni ministeriali. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.
- 2) Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Ente partner si impegna ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune di Savona e/o dal Comune di Cairo Montenotte, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico dell'Ente partner maggiori spese.
- 3) Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti. Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Parte autrice della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 20 Rinvii normativi

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento ai principi del Codice Civile, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 ed alle norme vigenti in materia di co-progettazione.

Art. 21 Osservanza della normativa

- 1) L'Ente partner nello svolgimento delle attività progettuali, oltre al presente accordo, è tenuto ad osservare e ad adeguarsi, a propria cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto negoziale.
- 2) Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico dell'Ente partner che non possono, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del Comune. Restano parimenti ad esclusivo carico degli Enti le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

Art. 22 Allegati

Costituiscono allegati alla presente Convenzione i seguenti documenti:

A) Progetto Definitivo

Letto, approvato e sottoscritto senza riserva alcuna nella data di apposizione della firma, avvenuta in data _____2026.

Per l'ATS n. 7 Savonese

Per l'ATS n.6 Bormide

Per Soggetto Aggiudicatario